

POLICY WHISTLEBLOWING

Ambito di applicazione

- 1.1. La presente Policy Whistleblowing della società Becher S.p.A., stabilisce la procedura da seguire per effettuare una Segnalazione relativa a Violazioni, le linee guida per gestire le Segnalazioni e gli standard di protezione.
- 1.2. La Società garantisce inoltre i principi di riservatezza, protezione dell'anonimato e divieto di ritorsione, in conformità con le normative applicabili.

2. Definizioni

- 2.1. I seguenti termini, se utilizzati nella Policy, hanno il significato di seguito riportato. Resta inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

“Facilitatore”: indica una persona fisica che assiste un Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

“Gestore della Segnalazione Interna”: indica la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna;

“Ritorsione”: indica qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare, al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

“Segnalante”: indica la persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

“Segnalazione”: indica la comunicazione, scritta o orale, inviata da un Segnalante avente ad oggetto le informazioni sulle Violazioni di cui lo stesso sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro/collaborazione con la Società;

“Segnalazione Interna”: indica la Segnalazione presentata tramite il canale di segnalazione interna predisposto dalla Società;

“Segnalazione Esterna”: indica la Segnalazione presentata tramite i canali istituiti dall'Autorità Nazionale e Anticorruzione (ANAC);

“Società”: indica Becher S.p.A. (P.IVA: IT 00192840262), con sede legale in Ponzano Veneto (TV), Via Postumia n. 36;

“Violazioni”: indica azioni od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui all'articolo 325 del T.F.U.E., specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del T.F.U.E., comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

3. Destinatari

3.1. Il D. Lgs. n. 24/2023 e la presente Policy Whistleblowing si applicano alle persone fisiche che hanno ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito a Violazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dipendenti (anche per prestazioni occasionali, con rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente o determinato), gli apprendisti, i volontari, i tirocinanti, anche non retribuiti;
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti;
- gli azionisti;
- i lavoratori e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (fornitori);
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (membri del Consiglio d'Amministrazione, Direttori, ODV, membri del Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti).

3.2. Il D. Lgs. n. 24/2023 e la presente Policy Whistleblowing si applicano altresì qualora la Segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a. quando il rapporto giuridico di cui all'articolo 3.1. della Policy Whistleblowing non è ancora iniziato, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b. durante il periodo di prova;
- c. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4. Gestione della Segnalazione Interna

4.1. Canali di Segnalazione Interna

Ciascun Segnalante può effettuare una Segnalazione Interna con le seguenti modalità tra loro alternative:

- invio di e-mail al seguente indirizzo dedicato: segnalazioni@becher.it;
- mediante incontro diretto con il gestore della Segnalazione Interna, previa richiesta scritta per il tramite dell'indirizzo e-mail segnalazioni@becher.it

Entrambi i canali indicati all'articolo 4.1. garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta nella Segnalazione e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Chiunque, per qualsiasi motivo e con ogni mezzo, riceva una Segnalazione pertinente alla presente Policy Whistleblowing al di fuori dei canali di Segnalazione Interna, deve:

- garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, avendo l'obbligo di non divulgare l'identità del Segnalante né della persona segnalata o qualsiasi altra persona menzionata nella Segnalazione, né qualsiasi informazione che consentirebbe di identificarle, direttamente o indirettamente;
- trasmettere la Segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore della Segnalazione Interna, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante;
- cancellare qualsiasi informazione correlata alla Segnalazione dopo averla inoltrata, non appena ricevuta conferma della ricezione dal gestore delle Segnalazioni Interne;
- astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

4.2. Contenuto e invio delle Segnalazioni Interne

La Segnalazione Interna deve essere il più dettagliata possibile, per fornire informazioni utili e adeguate che consentano la verifica efficace della fondatezza degli eventi segnalati.

La Segnalazione Interna deve essere presentata mediante compilazione del modulo allegato *sub Allegato 1* alla presente Policy Whistleblowing.

4.3. Obblighi del Gestore della Segnalazione Interna

Il Gestore della Segnalazione Interna svolge le seguenti attività:

- a. rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione Interna entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;

Sede legale: 31050 Ponzano Veneto (TV) Via Postumia, 36 | Tel 0422.9613 Fax 0422.967171 | E-mail: info@becher.it Pec: becher@pec.it

C.F. P.IVA e REG.IMP. TV 00192840262 R.E.A. TV N.63338 Capitale Sociale € 6.020.223,60

Stabilimenti: 31050 Ponzano Veneto (TV) Via Postumia, 36 Autorizzazione Export IT 448L CE

31050 Ponzano Veneto (TV) Via Povegliano, 46 Autorizzazione Export IT 807L CE

32010 Perarolo di Cadore (BL) Via Regina Margherita, 33 Autorizzazione Export IT B5U07 CE

(soc. controllata) Salumificio Vicentino Srl 36034 Malo (VI) Via della Tecnica, 16 Autorizzazione Export IT 2001 LP CE

- c. dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d. fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione;
- e. mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

4.4. **Modalità di gestione della Segnalazione Interna**

Il Gestore della Segnalazione Interna è incaricato di verificare la Segnalazione e di condurre un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, proporzionalità e riservatezza nei confronti del Segnalante, della persona segnalata e di tutte le parti coinvolte nella Segnalazione.

In particolare, la gestione della Segnalazione Interna si svolge secondo le seguenti fasi:

- a. Fase preliminare:** al ricevimento di una Segnalazione Interna, il Gestore della Segnalazione Interna la esamina per determinare se risulta documentata e non manifestamente infondata.

A tal fine, conduce una analisi preliminare per determinare se vi siano elementi sufficienti ad integrare una Violazione potenziale o effettiva (la cosiddetta “**Verifica di Plausibilità**”).

In caso di esito negativo della Verifica di Plausibilità, la Segnalazione Interna viene archiviata e ne viene data notizia al Segnalante.

Il Gestore della Segnalazione Interna si riserva il diritto di archiviare le Segnalazioni qualora il modello di cui all'Allegato 1 non sia compilato in modo chiaro, esaustivo e circostanziato.

- b. Fase istruttoria e di investigazione:**

In caso di esito positivo della Verifica di Plausibilità, la Segnalazione Interna viene ulteriormente approfondita e gestita dal Gestore della Segnalazione.

Durante tale fase, il Gestore della Segnalazione Interna può chiedere al Segnalante di fornire ulteriori informazioni o documenti a supporto; il Segnalante ha diritto di completare o correggere le informazioni fornite al Gestore della Segnalazione Interna, nel rispetto del principio di buona fede.

Il Gestore della Segnalazione Interna può anche condurre colloqui o richiedere informazioni ad altre persone che possono essere a conoscenza degli eventi segnalati.

Nel corso di tali verifiche, il Gestore della Segnalazione Interna può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e/o di consulenti esterni specializzati.

Qualora il Segnalante non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta dal Gestore della Segnalazione Interna, il Gestore della Segnalazione Interna ha facoltà di archiviare la Segnalazione Interna.

- c. Fase conclusiva:**

Qualora all'esito delle precedenti fasi il Gestore della Segnalazione Interna riscontri l'infondatezza della Segnalazione Interna, procede alla sua archiviazione.

Qualora, invece, il Gestore della Segnalazione Interna reputi la Segnalazione Interna fondata, notizia i responsabili della Società affinché i medesimi intraprendano le dovute e più opportune azioni mitigative e/o correttive (comprese eventuali misure disciplinari nei confronti di dipendenti).

Qualora le circostanze dedotte nella Segnalazione Interna possano configurare un reato, il Gestore della Segnalazione Interna valuta, in accordo con le altre funzioni aziendali competenti e il management della Società, se e quando le informazioni contenute nella Segnalazione Interna debbano essere notificate alle autorità giudiziarie competenti, anche in base alla normativa applicabile.

5. **Canale di Segnalazione Esterna e divulgazione pubblica**

- 5.1. Posto che il Segnalante deve utilizzare il canale di Segnalazione Interna in via preferenziale, il D. Lgs. n. 24/2023 stabilisce ulteriori canali di segnalazioni al verificarsi di determinate condizioni.

- 5.2. *Canale di Segnalazione Esterna*

Ciascun Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna ad ANAC presso il sito internet <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> che può essere utilizzato qualora se, al momento della presentazione della Segnalazione Esterna, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.3. Condizioni per l'effettuazione di una divulgazione pubblica

Il Segnalante che divulghi pubblicamente informazioni sulle Violazioni beneficia della protezione prevista dal D. Lgs. n. 24/2023 esclusivamente se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 del D. Lgs. n. 24/2023, a cui non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 del D. Lgs. n. 24/2023 quanto alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;
- b. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

6. Obblighi di riservatezza

- 6.1. Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per darvi adeguato seguito.
- 6.2. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 6.3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
- 6.4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- 6.5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.
- 6.6. È dato avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui all'articolo 6.5., secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni di cui all'articolo 6.2. è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Sede legale: 31050 Ponzano Veneto (TV) Via Postumia, 36 | Tel 0422.9613 Fax 0422.967171 | E-mail: info@becher.it Pec: becher@pec.it

C.F. P.IVA e REG.IMP. TV 00192840262 R.E.A. TV N.63338 Capitale Sociale € 6.020.223,60

Stabilimenti: 31050 Ponzano Veneto (TV) Via Postumia, 36 Autorizzazione Export IT 448L CE

31050 Ponzano Veneto (TV) Via Povegliano, 46 Autorizzazione Export IT 807L CE

32010 Perarolo di Cadore (BL) Via Regina Margherita, 33 Autorizzazione Export IT B5U07 CE

(soc. controllata) Salumificio Vicentino Srl 36034 Malo (VI) Via della Tecnica, 16 Autorizzazione Export IT 2001 LP CE

- 6.7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le Segnalazioni Esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.
- 6.8. La Segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 6.9. Ferma la previsione degli articoli da 6.1. a 6.8., nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al Capo II del D. Lgs n. 24/2023, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
- 7. Trattamento dei dati personali**
- 7.1. Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali, l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni avvengono in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003.
- 7.2. Il Titolare del trattamento è la Società.
- 7.3. Il Responsabile della gestione delle Segnalazioni Interne è stato designato quale autorizzato al trattamento ex art. 29 del Regolamento.
- 7.4. Titolare e persone autorizzate del trattamento garantiscono di attenersi ai seguenti principi fondamentali:
- liceità, correttezza e trasparenza;
 - limitazione della finalità;
 - minimizzazione dei dati;
 - esattezza;
 - limitazione della conservazione;
 - integrità e riservatezza;
 - responsabilizzazione;
 - privacy by design e by default.
- 7.5. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023.
- 7.6. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 *undecies* del D. Lgs. 196/2003.
- 7.7. I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti e, se raccolti accidentalmente, sono cancellati.
- 7.8. La tutela dei dati personali è assicurata al Segnalante, al Facilitatore, alla persona coinvolta e alla persona menzionata nella Segnalazione.
- 7.9. Ai soggetti di cui all'articolo 7.8. della Policy Whistleblowing è resa una informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione nel sito internet della Società, reperibile nella sezione denominata **[]**.
- 7.10. I dati sono conservati con modalità tali da consentire l'identificazione degli Interessati per il tempo strettamente necessario alla gestione della specifica segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
- 8. Conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni**
- 8.1. Le Segnalazioni, Interne ed Esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.
- 8.2. Quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
- 9. Misure di protezione**

- 9.1. Le misure di protezione previste nel Capo III del D. Lgs. n. 24/2023 si applicano solo alle seguenti condizioni:
- a. al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il Segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 24/2023;
 - b. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del D. Lgs. n. 24/2023.
- 9.2. Le misure di protezione previste nel Capo III del D. Lgs. n. 24/2023 si applicano esclusivamente ai seguenti soggetti:
- a. al Segnalante;
 - b. ai Facilitatori;
 - c. alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - d. ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - e. agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
- 9.3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Capo III del D. Lgs. n. 24/2023 non sono garantite e al Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
- 9.4. Le misure di protezione di cui al Capo III del D. Lgs. n. 24/2023 si applicano anche nei casi di Segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se il Segnalante è stato successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di Segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 24/2023.
- 10. Divieto di Ritorsione**
- 10.1. Il Segnalante non può subire alcuna Ritorsione.
- 10.2. La Società garantisce protezione da qualsiasi Ritorsione nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.
- 10.3. Le medesime misure di protezione si applicano anche ai soggetti indicati nell'articolo 9.2. della Policy Whistleblowing.
- 10.4. Eventuali Ritorsioni possono essere comunicate ad ANAC.
- 11. Limitazioni di Responsabilità**
- 11.1. La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione.
- 12. Altri riferimenti normativi**
- 12.1. Per quanto non espressamente previsto nella precedente Policy Whistleblowing trova applicazione il D. Lgs. n. 23/2024 nonché il Testo delle Linee Guida Anac approvato con delibera n. 311 del 12.07.2023.

* * *

Allegato 1: Modulo per la Segnalazione Interna.